

Circolare della Direzione Centrale Servizi Radioelettrici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 1 giugno 1993 “Modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora, censiti ai sensi della legge 223/90”

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Direzione Generale

1 giugno 1993

Circolo costruzioni T.T. di:

60100 Ancona - 70100 Bari - 40100 Bologna - 39100 Bolzano - 09100 Cagliari - 50100 Firenze - 16100 Genova - 98100 Messina - 20100 Milano - 80100 Napoli - 90100 Palermo - 89100 Reggio Calabria - 00100 Roma - 67039 Sulmona - 10100 Torino - 34100 Trieste - 30100 Venezia - 37100 Verona.

Oggetto: modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora, censiti ai sensi della legge 223/90.

Con riferimento alla riunione congiunta del 23.4.93 e in esito alle richieste di chiarimento pervenute da alcuni Circoli delle Costruzioni T.T., si riassumono qui di seguito i casi possibili che interessano le modifiche degli impianti in oggetto:

- 1) modifiche che non richiedono alcuna autorizzazione ma per le quali occorre dare comunicazione ai competenti Circoli delle Costruzioni T.T.;
- 2) modifiche per le quali è necessaria l'autorizzazione e che possono non incidere o che incidono sulla funzionalità tecnico-operativa degli impianti.

Appartengono al primo caso:

- a) la dismissione degli impianti di radiodiffusione sonora e/o di collegamento;
- b) la riduzione di potenza degli apparati (punto 55 della scheda tecnica B);
- c) la sostituzione del trasmettitore e/o del sistema radiante con altro/i delle stesse caratteristiche, anche se di marca diversa (punto 56 e 84 delle schede tecniche B e C, rispettivamente);
- d) la modifica della frequenza di ricezione degli impianti di radiodiffusione sonora e/o di quella degli impianti di collegamento (punti dal 58 al 68 della scheda tecnica B) con altra frequenza, il cui impianto sia stato censito ed eventualmente modificato dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale sia stato acquistato (art.32, commi 3 e 2, della legge 223/90).

La dismissione dell'impianto o la riduzione della potenza di cui ai suddetti punti a) e b), una volta effettuate, devono intendersi avvenute definitivamente; inoltre, le eventuali interferenze che dovessero derivare all'impianto dalla avvenuta riduzione della potenza non sono protestabili.

Si considerano riferibili al secondo caso:

A) per quelle non incidenti sulla funzionalità tecnico-operativa:

a) la modifica della frequenza di trasmissione degli impianti di collegamento quando:

- si presentano interferenze con altri servizi di telecomunicazioni;
- necessita il cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o dei locali degli impianti di collegamento (es.: esigenze aziendali, sfratto, finita locazione, ecc.);
- occorre variare la struttura di interconnessione a seguito di acquisizione o di cessione di impianti di radiodiffusione e/o di collegamento, ovvero di interesse aziende di radiodiffusione (art.1, comma 3-ter, della legge 482/92);

b) la modifica della ubicazione degli impianti di radiodiffusione, nella ipotesi che la nuova area di servizio risulti di estensione identica o minore rispetto all'estensione dell'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione originario; tale

modifica è necessaria nei casi analoghi a quelli esemplificati sub a).

B) per quelle incidenti sulla funzionalità tecnico-operativa:

- la modifica:

a) della frequenza di trasmissione dell'impianto di radiodiffusione;

b) della ubicazione dell'impianto stesso, qualora la nuova area di servizio risulti di estensione diversa rispetto all'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione originario;

c) della potenza di apparato, nel caso di aumento della stessa (punto 55 della scheda tecnica B);

d) del sistema radiante dell'impianto di radiodiffusione sonora (scheda tecnica C);

- l'attivazione di nuovi impianti di collegamento da utilizzare per interconnettere nuovi o vecchi impianti di radiodiffusione e/o di collegamento, a seguito di acquisizioni operate secondo il disposto dell'art.1, comma 3-ter, della citata legge 482/92.

Resta inteso che le modifiche di cui al suddetto punto B) dovranno essere consentite soltanto nei casi di forza maggiore o di giusta causa, purché si adottino le procedure previste dall'art.32, comma 2, della legge 223/90.

Inoltre, per l'attivazione di nuovi impianti di collegamento, si dovrà prima far ricorso ai collegamenti offerti dalla rete pubblica di telecomunicazioni e poi, eventualmente, nella indisponibilità di questa, si potrà autorizzare l'installazione di nuovi impianti.

In tal caso, compatibilmente con la lunghezza della tratta del collegamento da realizzare, si dovranno preferibilmente impiegare ponti radio funzionanti nella banda di frequenza di 21,2-23 GHz, prevista dal D.M. 31.1.83, oppure di 17,3-17,7 GHz, stabilita dal D.M. 9.5.90 modificativo del precedente.

Premesso quanto sopra, si rammenta che per le modifiche di cui al suddetto punto 2), delle quali verranno richieste da questa Direzione Centrale le relative schede tecniche di aggiornamento ai fini dell'esame per il rilascio delle previste concessioni biennali, i Circoli delle Costruzioni T.T., competenti per territorio,

dovranno apporre su ciascuna scheda recante la variazione la dicitura debitamente datata, timbrata e firmata: "Vista la conformità all'autorizzazione concessa".

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE